



## **Titolo**

Corte federale d'appello – reclamo – soggetti legittimati – art. 101, comma 1, CGS – interpretazione – art. 101, comma 2, CGS – si applica a tutti i soggetti cui si applica il CGS

## **Descrizione**

L'art. 101, comma 1, del CGS, secondo cui *“Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello”*, nel definire la categoria dei soggetti “interessati”, ossia legittimati a proporre reclamo dinanzi alla Corte federale d'appello - indubbiamente in modo non perspicuo - utilizza una sineddoche, ossia una formula semplificativa con cui si indica una parte per il tutto. Come anche riconosciuto dalla dottrina, l'ambito dei possibili reclamanti alla Corte federale d'appello è ben più ampio di quello desumibile dal valore semantico di tale disposizione (*lex minus dixit quam voluit*), dovendosi privilegiare, rispetto al dato letterale, una lettura sistemica della disposizione medesima secondo cui è possibile ricostruire il perimetro dei soggetti legittimati ad adire gli organi di giustizia sportiva - e dunque anche la Corte federale - in coerenza con l'ambito soggettivo di operatività del Codice di giustizia sportiva quale desumibile dagli artt. 2, 4 e 47 CGS (CFA, SS.UU., n. 13/2019-2020). Soggetti che, evidentemente, nel proporre reclamo alla Corte federale, devono seguire le medesime norme: non avrebbe alcuna giustificazione razionale la differenziazione delle regole processuali tra *“la Procura, le società e i loro tesserati”* (così come prevede formalmente la disposizione di cui all'art. 101, comma 1) e tutti gli altri soggetti ai quali si applica il Codice di giustizia sportiva. Conseguentemente la disposizione di cui all'art. 101, comma 2, secondo cui *“Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.”* si applichi a tutti i soggetti cui si applica il Codice di giustizia sportiva.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 66/CFA/2024-2025/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

De Zotti

## **Riferimenti normativi**

art. 101, comma 1 e comma 2 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0066 CFA del 16 dicembre 2024 (Sig. Antonino La Malfa-AIA)**